

**CONVENZIONE TRA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LOCALE N. 7 SULCIS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DI DIRIGENTI MEDICI SPECIALISTI IN UROLOGIA.
VALIDITÀ DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025.**

TRA

**L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di
seguito denominata ARNAS**, con sede legale in Cagliari, Piazzale
Alessandro Ricchi, n. 1, cap 09124, C.F. e P.IVA 02315520920 nella
persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

e

**L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis, di seguito denominata ASL
n. 7**, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, C.F. e P.IVA
01620480911, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana
Campus

PREMESSO CHE

- la ASL n. 7 al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza, nelle more
delle procedure di assunzione di nuovo personale, ha chiesto all'ARNAS la
disponibilità alla stipula di una convenzione per prestazioni professionali di
Urologia erogate da Dirigenti Medici;

- all'interno dell'ARNAS vi sono le professionalità richieste e che il
Direttore della S.C. Urologia, Trapianto di Rene e Chirurgia Robotica ha
espresso parere favorevole;

- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte
dell'ARNAS, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della

ASL n. 7, previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS, specialisti in Urologia, a favore della ASL n. 7, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 2

MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo, per un totale di massimo 36 ore settimanali, verranno espletate dai Dirigenti Medici a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che

intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS e della ASL n. 7.

Art. 3

TARIFFE E RENDICONTAZIONE

La ASL n. 7 per le prestazioni oggetto della presente convenzione, corrisponderà all'ARNAS euro 80,00/ora lorde oltre IRAP per ciascun Dirigente Medico, oltre al rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dalla ASL n. 7.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 7 emetterà l'ordine entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dalla Asl n. 7 dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 4

ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 7, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art. 5

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal **01.01.2025** ed avrà validità fino al **31.12.2025**, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 7, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non

necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii.

È soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, e le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ARNAS G.Brotzu

ASL n. 7 SULCIS

(Dott.ssa Agnese Foddìs)

(Dott. ssa Giuliana Campus)